



MILANOSPORT S.p.A.  
Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano  
Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191  
sito internet: [www.milanosport.it](http://www.milanosport.it)

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**  
**PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEL**  
**SERVIZIO DI DIDATTICA DELLA DISCIPLINA DEL TENNIS E DEL PADEL NEGLI**  
**IMPIANTI SPORTIVI IN CUI MILANOSPORT S.P.A. ORGANIZZA I RELATIVI CORSI**  
**REP. 6/2021 - CIG: 8806001DE6**



## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2 – ELENCO DEGLI IMPIANTI
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 4 - CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO PRESUNTO DELL'APPALTO
ART. 5 - REVISIONE PREZZI
ART. 5 - ANTICIPAZIONI
ART. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
ART. 7 - PAGAMENTI A SALDO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE
ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
ART. 9 - ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 10 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 11 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
ART. 12 - D.U.V.R.I.
ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 14 - USO DEI LOCALI
ART. 15 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 17 - VERIFICA DI CONFORMITA'
ART. 18 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 19 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
ART. 20 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
ART. 21 - SUBAPPALTO
ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 25 - GESTIONE DEI SINISTRI
ART. 26 - PENALI PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 28 - RECESSO
ART. 29 - RISERVATEZZA
ART. 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 31 - CESSIONE DEL CREDITO
ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
ART. 33 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
ART. 34 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 35 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
ART. 36 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
ART. 37 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 38 - FORO COMPETENTE
ART. 39 - ELENCO ALLEGATI

a) Planimetrie



## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il Servizio di didattica della disciplina del tennis e del padel negli impianti sportivi in cui Milanosport S.p.A. organizza i relativi corsi REP. 6/2021 - CIG: 8806001DE6, come successivamente dettagliato.

Il Servizio didattico è necessario allo svolgimento dei corsi di tennis e padel che saranno organizzati e gestiti da Milanosport S.p.A. (di seguito, Stazione Appaltante), secondo le modalità già attualmente in essere sulla base degli orari vigenti nei vari impianti. Nel servizio si intende ricompreso anche il coordinamento all'interno dei centri e tra gli stessi in modo che il servizio didattico risulti sempre omogeneo, di alti standard qualitativi, oltre che ben funzionante ed efficace, nella prospettiva del miglior servizio per il pubblico.

Il Servizio dovrà svolgersi presso i siti indicati nel successivo art. 2 (di seguito, definiti anche Centri o Impianti), secondo le modalità ed i termini descritti nel presente Capitolato.

## **ART. 2 – ELENCO DEGLI IMPIANTI**

I siti presso i quali l'Appaltatore dovrà svolgere i Servizi, tutti ubicati nella città di Milano, sono i seguenti, per ciascun dei quali si stima un monte ore presunto, non impegnativo ai fini contrattuali, per la durata di 36 mesi:

- 1) Centro Sportivo Cambini-Fossati – Milano, Via Cambini n. 4, per un monte ore di 5.655
- 2) Centro Sportivo Lido – Milano, Piazzale Lotto n. 15, per un monte ore di 16.166
- 3) Centro Sportivo Saini – Milano, Via Corelli n. 136, per un monte ore di 6.665
- 4) Centro Tennis Washington – Milano, Via Caboto n. 6, per un monte ore di 21.514.

La Stazione Appaltante si riserva di modificare gli impianti e/o il numero degli stessi in cui erogare il servizio.

Il suindicato elenco impianti in cui si espletterà il Servizio potrà subire una riduzione anche temporanea, pertanto, per le conseguenti prestazioni in diminuzione da qualsiasi motivo originate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: restituzione di impianti alla proprietà; chiusura impianto per manutenzione/ristrutturazione/ riqualificazione; cause di forza maggiore; assegnazione impianto in concessione a soggetto diverso da Milanosport), che dovessero verificarsi in corso di appalto, l'appaltatore non potrà opporre alcunché, né potrà chiedere la risoluzione o l'adeguamento del contratto, né risarcimento del danno, assumendosi l'alea di tale variabilità.

Pertanto, il valore complessivo presunto stimato, non è impegnativo per Milanosport S.p.A. ma vale come importo indicativo e presunto, soggetto a variazione sulla base delle effettive necessità della Stazione Appaltante la quale non presta alcuna garanzia che, in fase di esecuzione, verranno effettivamente richieste le prestazioni a misura per il valore presunto stimato.

Il costo orario del servizio quale risultante dall'offerta è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.

## **ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente appalto avrà la durata di 36 mesi, dall'01/09/2021 al 31/08/2024 e comunque a far data dall'ordine/comunicazione di servizio del Responsabile del Procedimento o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio in funzione dei tempi di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 8 co. 1, let. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di servizio, il Responsabile del Procedimento disporrà l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.



#### **ART. 4 – CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO PRESUNTO DELL'APPALTO**

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 1.072.720,00 (euro unmilionesettantaduemilasettecentoventi/00) oltre I.V.A., determinato moltiplicando il costo orario del servizio posto a base di gara pari ad € 21,09 (euro ventuno/09), soggetto a ribasso, oltre I.V.A., per il numero di ore totali stimate presunte (ore) sull'arco temporale di 36 mesi.

L'indicazione del monte ore presunto stimato (50.000) ha esclusivamente il fine di consentire un'adeguata formulazione dell'offerta, poiché verranno corrisposte le ore di servizio effettivamente richieste e prestate.

Qualsiasi modifica, rispetto alle previsioni di Capitolato, delle modalità esecutive che, nel corso della durata dell'appalto, determinino variazioni quantitative, comunicate per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, non può costituire per quest'ultimo motivo di riserva alcuna o impedimento alla buona esecuzione dei Servizi, né darà diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi o variazione di prezzi.

Le prestazioni in diminuzione da qualsiasi motivo originate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: restituzione di impianti alla proprietà; chiusura impianto per ristrutturazione/riqualificazione), verificatesi in corso di appalto, non daranno luogo ad alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, con l'obbligo di adempiere alle medesime condizioni tecniche.

Allo stesso modo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere prestazioni in aumento che saranno retribuite come da risultanze di gara senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere, di norma con preavviso di almeno due ore, anche telefonicamente, ore e/o giornate suppletive di Servizi, che verranno retribuite come da risultanze di gara.

Pertanto, l'importo complessivo stimato del contratto potrà essere adeguato in aumento od in diminuzione fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta, o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 5 - REVISIONE PREZZI**

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e, pertanto, rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'Appaltatore potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. L'Appaltatore qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione alla Stazione Appaltante con dati inconfutabili.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

#### **ART. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo, rappresentato dal costo orario del servizio al netto del ribasso offerto, oltre I.V.A., sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore secondo le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica").

Entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di espletamento del Servizio, l'Appaltatore comunicherà il monte ore lavorato diviso per:

- Impianto;

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 6/2021	Pagina 4 di 22
---	--	----------------

- Disciplina (tennis o padel);
- Campo;
- Tipologia di corso o attività.

Dagli importi in fattura sarà trattenuto lo 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I pagamenti avverranno mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del succitato Decreto Ministeriale il Codice di fatturazione elettronica da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, è il seguente: XWJKNZD.

Milanosport è soggetta allo split payment a norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 così come modificato dal D.L. 50/2017 convertito con L. 96 del 21 giugno 2017.

Previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della regolarità delle prestazioni rese, il Responsabile del procedimento entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla fine del mese di riferimento trasmetterà all'Appaltatore l'Ordine per l'emissione della fattura che dovrà riportarne il numero unitamente all'indicazione del servizio effettivamente reso nel mese di riferimento (disciplina, impianto, campo, tipologia di corso o attività).

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della fattura previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia e previa verifica presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti sopra citati;
- DURC irregolare;
- pendenze accertate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'importo dovuto all'Appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dallo stesso alla Stazione Appaltante per penalità od a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.

#### **ART. 7 - PAGAMENTI A SALDO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE**

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, della regolarità del DURC e dei pagamenti contributivi e retributivi

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 6/2021	Pagina 5 di 22
---	--	----------------

nei confronti dei dipendenti dell'Appaltatore, nonché della regolarità presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

#### **ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO**

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

#### **ART. 9 - ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Gli orari di servizio saranno concordati con il Referente dell'appalto indicato dall'Appaltatore, e comunque, indicativamente, il servizio sarà effettuato nella fascia oraria di apertura dei siti interessati dal servizio. È facoltà della Stazione Appaltante variare l'orario di servizio nei singoli impianti dandone comunicazione a mezzo e-mail all'Appaltatore e per esso al Referente dell'appalto che dovrà accettare senza opporre eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi.

#### **ART. 10 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige apposito **Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto** in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati i siti dove si svolge il Servizio.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le



ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procede alla redazione del Verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto trasmette tale Verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, qualora necessario, impartisce ordini all'Appaltatore mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

#### **ART. 11 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

Il Servizio dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche tecniche descritte nel presente Capitolato e con modalità che saranno determinate in funzione delle effettive iscrizioni ai corsi.

In particolare, l'attività didattica dovrà essere svolta dall'01/09/2021 al 31/08/2024, dal lunedì alla domenica, garantendo il soddisfacimento delle caratteristiche qualitative e quantitative minime dell'attività prevista sulla base delle iscrizioni pervenute, con interruzione del Servizio nelle festività natalizie, pasquali ed in quelle previste dalla Stazione Appaltante.

Il Servizio ricomprende l'attività di coordinamento, pertanto, l'Appaltatore deve garantire l'attuazione della pianificazione così come sarà prevista dalla Stazione Appaltante in funzione degli iscritti.

#### **A) SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO**

- A1) L'Appaltatore valuta l'apprendimento dell'utente come proposto in offerta nella descrizione del servizio, con indicazione delle tempistiche, cadenze e contenuti del servizio didattico differenziati per livello e fascia d'età degli utenti.
- A2)–A3) L'Appaltatore adotta la strategia più idonea per aumentare l'efficacia dell'insegnamento, utilizzando strumenti di monitoraggio dell'omogeneità dei Servizi (didattici) sulla qualità oggettiva degli stessi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, livello di assenze e sostituzione degli insegnanti, ritardi, adeguatezza degli ausili didattici, ecc., in funzione anche del riscontro dell'utenza in termini di gradimento/frequenza).

#### **B) Assetto del Personale**

B1) L'Appaltatore organizza il personale secondo il piano proposto in offerta con le modalità di rilevazione delle presenze e di riconoscimento del personale, ad esempio tesserini e/o badge e divise con il logo dell'aggiudicatario, di Milanosport e dell'eventuale partner tecnico di Milanosport.

B2) Personale in possesso di titoli rientranti nel sistema SNaQ.  
L'Appaltatore impiegherà personale in possesso dei titoli indicati in offerta.

B3) Tipologia di brevetti, titoli o abilitazioni specifiche tra quelli di seguito indicati:

- Professional Tennis Registry (PTR);
- FIT – Tecnico Nazionale;

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 6/2021	Pagina 7 di 22
---	--	----------------

- FIT – Maestro Nazionale;
- FIT – Istruttore di 2° grado;
- FIT – Istruttore di 1° grado;
- Titoli rilasciati da Ente di Promozione Sportiva o altri soggetti, con processo formativo accreditato dal CONI;
- Titoli rilasciati da Ente di Promozione Sportiva;
- Altri Titoli od Abilitazioni qualificanti.

L'Appaltatore impiegherà personale in possesso dei brevetti/titoli/abilitazioni dichiarati in offerta.

#### B4) Personale in possesso di brevetti di Primo Soccorso e BLSA.

L'Appaltatore impiegherà personale in possesso di specifica e certificata formazione nel primo soccorso e BLSA, garantendo la presenza di istruttori, in possesso di brevetti BLSA e PS, presso ogni impianto durante tutto l'arco dell'attività didattica.

### C) Aggiornamento ed Innovazione

C1) Stage di aggiornamento ed approfondimento legati alle discipline curriculari attualmente presenti nella programmazione; tali stage definiscono la garanzia di qualità e sono a carico dell'Appaltatore.

C2) Proposte che introducano elementi di innovazione tali da comportare il miglioramento e/o la fidelizzazione dei Servizi (ad esempio, iniziative connesse a circuiti *social*, manifestazioni sportive, altre iniziative extracurricolari) oltre all'organizzazione con la Stazione Appaltante di manifestazioni extra corso, con finalità di saggi dimostrativi, che abbiano anche lo scopo di promuovere l'avvio all'attività agonistica di allievi ritenuti meritevoli.

Il programma di tali manifestazioni dovrà prevedere ogni anno almeno:

- \* Raduni di selezione – 4 date;
- \* Trofeo 3 centri Milanosport – 3 date;
- \* Trofeo Milanosport Cup.

Le date, le eventuali migliorie e variazioni e le modalità di esecuzione delle stesse dovranno essere concordate tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, con preavviso di almeno trenta giorni.

C3) Proposte da realizzarsi nel corso dell'appalto e da concordare con la Stazione Appaltante, basate su indagini di mercato circa nuove tendenze, analisi dei bisogni del bacino di utenza, ecc., che rappresentino un valore aggiunto all'offerta complessiva, ad esempio:

- \* nuovi prodotti;
- \* stage di presentazione e formazione circa nuovi materiali;
- \* testimonial.

### D) Dotazioni ed attrezzature

D1) Divisa per il personale: tuta; maglietta o polo e pantaloncino.

D2) Tipologia del materiale didattico a supporto del servizio.

La dotazione del materiale didattico per il tennis necessario per ogni stagione ed adeguato per quantità e qualità:

- Racchette da tennis n° 52 in piena efficienza divise omogeneamente per impianto e per l'organizzazione delle attività corsistiche di ragazzi e adulti;



- Racchette da padel n° 12 in piena efficienza divise omogeneamente per impianto e per l'organizzazione delle attività coristiche di ragazzi e adulti;
- Palline da tennis n° 600 in piena efficienza;
- Palline da padel n° 150 in piena efficienza;
- Minireti n° 3 per ogni centro sportivo;
- 6 cerchi per ogni centro sportivo;
- 6 birilli per ogni centro sportivo;
- 6 coni per ogni centro sportivo.

## E) Codici/Regolamenti

- E1) Codice Etico
- E2) Codice/Regolamento a tutela dei minori
- E3) Regolamento antidoping
- E4) Codice di comportamento sportivo

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto delle norme previste da Codici/Regolamenti che già risultano adottati nella propria organizzazione.

Nello svolgimento dei servizi l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli orari previsti dal calendario che sarà comunicato all'atto della sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ed aggiornato secondo le necessità operative delle attività stagionali. È fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare il Regolamento di Impianto che, esposto in ciascun sito, seppur non materialmente allegato, è parte integrante del presente Capitolato e si presume perfettamente conosciuto e, come tale, da applicarsi da parte dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva, a sua completa discrezione, di procedere, mediante controlli, a verifiche in ordine alla buona esecuzione del contratto.

Pertanto, l'Appaltatore deve assicurare, in ogni momento, la disponibilità del proprio Referente dell'Appalto per l'effettuazione dei sopradetti controlli.

La Stazione Appaltante effettuerà, quindi, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suoi referenti le verifiche sul risultato effettivo e provvederà in caso di inadempienza a convocare il Referente dell'Appalto per la contestazione in contraddittorio, con redazione di verbale, individuando la gravità dell'inadempienza ed eventualmente applicando le penali previste all'Art. 30.

### ART. 12 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Per il Servizio è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI in quanto, a seguito della valutazione effettuata, nei siti per l'esecuzione dei Servizi, è esclusa ogni interferenza o contatto rischioso tra il personale della Stazione Appaltante e quello dell'Appaltatore.

I costi derivanti dagli oneri della sicurezza per eliminare rischi di interferenze, non soggetti, a ribasso, ammontano ad € 0,00 (zero).

### ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- 1) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- 2) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento delle dotazioni ed attrezzature necessari all'espletamento delle prestazioni;
- 3) l'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;



- 4) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- 5) l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;
- 6) Nominare e comunicare alla Committente un Referente dell'Appalto in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo. Il Referente dell'Appalto avrà il compito di organizzare e coordinare le attività del proprio personale, e sarà autorizzato a comunicare con la Stazione Appaltante, senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultima in quanto tale funzione deve intendersi compresa nei costi di gestione dell'Appalto. Il predetto Referente dovrà rendersi reperibile anche al di fuori del normale orario d'ufficio a mezzo di telefono cellulare; allo stesso, l'Appaltatore deve conferire il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Inoltre, il Referente dell'Appalto avrà il compito di impartire al personale dell'Appaltatore le necessarie istruzioni per poter adempiere agli ordini ricevuti dalla Stazione Appaltante, anche in riferimento alla sorveglianza sull'applicazione delle misure relative alle prescrizioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 7) Osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni sugli infortuni sul lavoro nonché a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di ogni altra norma analoga entrata in vigore prima della scadenza contrattuale. Adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. Pertanto, l'Appaltatore resta responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone e/o a cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto. Qualora, in conseguenza dei danni di cui ante, sorgano cause o liti, l'Appaltatore deve sostenerle e sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.
- 8) Realizzare la pianificazione dei corsi in funzione delle effettive iscrizioni;
- 9) provvedere alla sostituzione del personale istruttori con altro, in possesso di titoli equivalenti;
- 10) comunicare alla Stazione Appaltante le sostituzioni e le eventuali variazioni del personale tempestivamente, e comunque con preavviso di almeno 24 ore;
- 11) fornire ai soggetti di cui sopra tesserino di riconoscimento, distinguendo questi dai dipendenti della Stazione Appaltante, oltre che dalle maestranze di altre eventuali società operanti sull'impianto, da esibire a richiesta del personale della Stazione Appaltante;
- 12) fornire ai propri collaboratori il vestiario ed i materiali necessari all'espletamento del servizio e vigilare affinché vengano indossati ed impiegati;
- 13) dare indicazioni e vigilare affinché gli istruttori tengano un comportamento ed un linguaggio consoni alla mansione ricoperta;
- 14) dare indicazioni e vigilare affinché ogni istruttore compili il registro delle presenze entro la fine della lezione in svolgimento;
- 15) vietare ingressi di favore presso tutti gli impianti gestiti dalla Stazione Appaltante;
- 16) vietare al proprio personale nonché ai propri collaboratori, in qualunque forma legati all'Impianto, di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti la Stazione Appaltante, gli Impianti da essa gestiti ed il personale da questa dipendente, a qualunque soggetto non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e senza permesso della Stazione Appaltante stessa;

- 17) sostituire il proprio personale o allontanare dal lavoro gli addetti che siano indicati dalla Stazione Appaltante quando questa, previa adeguata motivazione, ritenesse tali provvedimenti necessari per il buon andamento delle prestazioni.
- 18) garantire la completezza e l'omogeneità del Servizio e deve, pertanto, farsi carico della loro globale efficienza, deve renderli operativi secondo i termini previsti e secondo le modalità riportate nel presente Capitolato, impiegando personale idoneo, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto. Resta fermo l'impegno di sostituire personale ritenuto non idoneo dalla Stazione Appaltante;
- 19) fornire i recapiti del proprio Referente del servizio;
- 20) essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi e verso i dipendenti. Resta inteso che l'Appaltatore è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendenti dalle prestazioni oggetto del presente appalto, sollevando così la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità civile;
- 21) fornire a semplice richiesta della Stazione Appaltante ed in qualsiasi momento di esecuzione dell'appalto un elenco nominativo del personale addetto ai Servizi con le relative qualifiche, con comprova della regolare assunzione e dei pagamenti delle retribuzioni nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e di quant'altro dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro.
- 22) Detto elenco deve essere aggiornato in caso di nuovi inserimenti anche a carattere temporaneo e/o sostitutivo non appena tale necessità si verifichi;
- 23) osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dal CCNL della categoria oggetto dell'appalto e dagli eventuali accordi sindacali integrativi, garantendo agli occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula/di effettiva esecuzione del contratto d'appalto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  
Gli obblighi relativi al CCNL vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto;
- 24) applicare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- 25) assumere esclusivamente su di sé, dal momento dell'esecuzione delle prestazioni, ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa verso il personale impiegato nell'espletamento dei compiti derivatigli dall'assunzione del presente appalto, rimanendo la Stazione Appaltante assolutamente estranea ad ogni rapporto intercorso tra esso Appaltatore ed il personale suddetto;
- 26) adottare, nell'esecuzione del Servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. Pertanto, l'Appaltatore resta responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e/o a cose per fatti dipendenti dall'esecuzione del Servizio, garantendo e manlevando espressamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività di cui al presente appalto. Qualora, in conseguenza dei danni di cui ante, sorgano cause o liti, l'Appaltatore deve sostenerle e sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo;
- 27) adottare nell'espletamento del Servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze legate agli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è sempre e direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del Servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

28) Al termine dell'appalto ed al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, l'Appaltatore deve depositare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia dell'Appaltatore che di eventuale subappaltatore) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dall'Appaltatore (e subappaltatore) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante dell'Appaltatore (ed eventuale subappaltatore) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

#### **ART. 14 – USO DEI LOCALI**

Per il deposito delle attrezzature di proprietà della Stazione Appaltante e/o del materiale didattico dell'Appaltatore, ove possibile, verrà concesso l'uso di magazzini e/o idonei locali presenti nei centri sportivi di cui l'Appaltatore potrà disporre per la conservazione degli stessi. Se richiesto ed ove possibile, l'Appaltatore avrà, altresì, a disposizione uno spazio idoneo per le attività di segreteria connesse alla gestione ed esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni o ammanchi causati da incuria o dolo del proprio personale, accertati in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Le spese relative a riparazioni per rotture o a danni imputabili al personale dell'Appaltatore saranno a carico di quest'ultimo.

In tal caso, rilevato il guasto o il danno ed accertato in contraddittorio le responsabilità del personale dell'Appaltatore, questi provvederà alla riparazione o sostituzione a proprie spese, ricorrendo a tecnici qualificati ovvero autorizzando la Stazione Appaltante alla riparazione con addebito a proprio carico del relativo costo.

Tutte le riparazioni dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 15 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE**

L'Appaltatore:

- potrà utilizzare, nell'esecuzione del Servizio, gli impianti sportivi in cui si realizza l'attività in appalto e le attrezzature in dotazione messe a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- sarà responsabile della custodia e della buona conservazione delle attrezzature durante l'utilizzo;
- dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione di attrezzature in conseguenza della maldestra esecuzione del Servizio. In caso contrario, previa comunicazione, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere un importo pari alla quantificazione del danno subito.

La Stazione Appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti per eventuali attrezzature/materiale didattico utilizzati di proprietà dell'Appaltatore alle quali dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo di difficile rimozione indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

#### **ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le prestazioni oggetto del presente contratto saranno gestite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione



nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

L'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

#### **ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono soggette a verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dell'ordine.

Il controllo delle prestazioni eseguito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da suoi incaricati ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio offerto in termini di qualità e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie:

##### **- verifica dell'efficacia del servizio**

È volta a misurare il livello qualitativo (efficacia) delle prestazioni erogate, mediante rilevazioni periodiche eseguite a campione dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con l'Appaltatore.

I controlli potranno essere eseguiti in qualsiasi momento del mese di riferimento svincolati dall'orario delle prestazioni.

##### **- verifica della regolarità nell'esecuzione delle prestazioni**

È volta a misurare, a seguito di ispezioni, la regolarità nell'esecuzione delle prestazioni. Il controllo della capacità dell'Appaltatore di rispettare le prescrizioni contrattuali in merito alla regolarità garantita nell'esecuzione delle prestazioni potrà essere effettuato per tutte le prestazioni inserite nel programma per il mese di riferimento. La Stazione Appaltante, quindi, effettuerà ispezioni finalizzate a valutare il rispetto dei programmi delle prestazioni scegliendo le attività da controllare. Per ogni attività controllata sarà valutato il rispetto dei programmi, verificando che ciascuna di esse venga eseguita correttamente.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli e/o valutazioni sulla qualità del servizio svolto. Pertanto, previo contatto telefonico, il Referente dell'Appalto può essere convocato dalla competente struttura per effettuare sopralluoghi volti a accertare la corrispondenza tra le prescrizioni di Capitolato, i documenti di offerta e la realtà del servizio svolto.

Ogni inosservanza accertata e verbalizzata nel corso del sopralluogo stesso dovrà essere tempestivamente sanata, nel termine indicato dalla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione Appaltante potrà procedere all'applicazione delle penalità di cui all'Art. 30.

La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti

obblighi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'Esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

#### **ART. 18 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente Capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

#### **ART. 20 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all'Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale stimato presunto, in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per servizi, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:



- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) Se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
  - 2) nel caso in cui la Stazione Appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

## **ART. 21 – SUBAPPALTO**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto è direttamente affidata all'Appaltatore; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 50% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale sia specificata la percentuale e/o le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima



della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Appaltatore, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo esso l'unico e solo responsabile verso la Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, la Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Appaltatore di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) controllare che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Appaltatore deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare le seguenti clausole: 1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c.; 2) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c. comma 2; 3) prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta



della Stazione Appaltante; 4) avere validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante e comunque sino alla data di emissione del Certificato finale di verifica di conformità. Trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La cauzione definitiva deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiubente nei confronti della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito, ad istanza dell'Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Committente.

Resta salva, per la Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La Committente è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi dell'Appaltatore per inadempimenti contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Committente.

#### **ART. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 200.000,00 (euro duecentomila/00).

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del c.c.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Appaltatore deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.



L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Committente, per fatto e colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltatore esegue i servizi sotto la propria esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze, in qualsiasi sede, nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi.

Pertanto, l'Appaltatore è tenuto ad adottare e far adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, ogni provvedimento ed ogni cautela necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nonché la vita e l'incolumità degli operatori, delle persone addette e dei terzi nonché ad evitare, tra l'altro, qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore comunque assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità, sia civile che penale, nei riguardi della Stazione Appaltante e dei terzi, per danni che derivassero a persone o cose, in conseguenza dell'esecuzione dei servizi affidati.

In caso di recesso da parte della Compagnia Assicuratrice dalle polizze sottoscritte dall'Appaltatore, quest'ultima dovrà provvedere:

- ad inoltrare richiesta alla Compagnia affinché dia immediata comunicazione della propria intenzione di recesso alla Stazione Appaltante, garantendo a quest'ultima un periodo di almeno 15 (quindici) giorni di copertura prima di mettere in opera quanto deciso;
- a sottoscrivere entro i predetti 15 giorni nuove polizze sostitutive di quelle rescisse.

#### **ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

#### **ART. 25 – GESTIONE DEI SINISTRI**

L'Impresa deve notificare immediatamente alla Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 6/2021	Pagina 18 di 22
---	--	-----------------

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **ART. 26 - PENALI PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Presenza di personale sprovvisto di tesserino e/o divisa. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun operatore inadempiente.	€ 50,00
Mancata reperibilità del Referente/Responsabile	€ 50,00
Mancata comunicazione tempestiva delle sostituzioni e delle eventuali variazioni del personale, comunque entro 24 ore, ancorché pianificate in modo da assicurare il servizio	€ 50,00
Violazione del divieto di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti la Stazione Appaltante senza il permesso della stessa	€ 100,00
Ritardo superiore a 10 minuti rispetto all'inizio del corso assegnato	€ 100,00
Comportamento non consono	€ 100,00
Mancata rilevazione puntuale delle presenze sui registri corsi	€ 100,00
Mancata valutazione del corsista nei tempi e nei modi previsti	€ 150,00
Mancata fornitura del materiale didattico rispetto a quanto dichiarato per tipologia	€ 150,00
Mancato rispetto della pianificazione del Servizio	€ 200,00
Mancato rispetto del piano di aggiornamento rispetto a quanto dichiarato	€ 200,00
Mancato rispetto del Regolamento di Impianto	€ 200,00
Mancata sostituzione del personale con altro, in possesso di titoli equivalenti	€ 300,00
Violazione del divieto di concedere il servizio didattico in forma privata presso gli impianti gestiti dalla Stazione Appaltante	€ 300,00

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente Capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:

- a) formale contestazione del mancato adempimento da parte del Direttore dell'Esecuzione dell'appalto preposto alla verifica del servizio (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore);
- b) diffida ad adempiere (ove la prestazione successiva possa porre rimedio al disservizio): la Stazione Appaltante inoltrerà all'Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere le prestazioni al fine di porre rimedio (ove possibile) alla situazione che ha dato origine alla contestazione. Tali interventi di ripristino non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante in quanto forniti a compensazione del servizio negligente. Entro il termine assegnato, l'Appaltatore sarà tenuto a

presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.

- c) Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Direttore dell'Esecuzione dell'appalto, dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo).

In caso di applicazione della penale contrattuale, la Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fideiussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, ed a spese dell'Appaltatore.

#### **ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A.R., fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- a) quando la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
- c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) non rispondenza dei servizi prestati alle specifiche di contratto;
- e) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- f) in caso di impiego da parte dell'Appaltatore di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- h) interruzione non motivata del servizio;
- i) per subappalto non autorizzato;
- j) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Impresa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La risoluzione dà, altresì, diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.



## **ART. 28 – RECESSO**

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

Qualora taluno dei soggetti ex art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R ovvero tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

## **ART. 29 - RISERVATEZZA**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della Committente.

L'Impresa è, inoltre, tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

## **ART. 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Milano.



La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 31 – CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente. Trova applicazione l'articolo 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 32 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA**

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c. e dell'articolo 106 co. 1. let. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

#### **ART. 33 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

L'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione Appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

#### **ART. 34 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L'Appaltatore dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente la propria Committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto della Committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.



### **ART. 35 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura. Tutte le spese, i bolli, le imposte e la registrazione del contratto di appalto saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque ad essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Committente.

Ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.M. 2/12/2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

### **ART. 36 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Referente dell'Appalto nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione dell'appalto, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Referente dell'Appalto per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. La nomina del Referente dell'Appalto deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

### **ART. 37 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'Appaltatore può essere presentata all'esame dall'Amministrazione Appaltante;
- dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

### **ART. 38 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È, pertanto, esclusa la clausola arbitrale.

### **ART. 39 – ELENCO ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:

Planimetrie

Milano, li 28/06/2021

  
**Milanosport S.p.A.**  
**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Lorenzo Enrico Lamperti**

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 6/2021	Pagina 23 di 23
---	--	-----------------